



COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.R.)

In attuazione dei principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza
e del programma UNICEF "Città amiche dei bambini e degli adolescenti"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2025

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ISTITUZIONE

- Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Disciplina del Consiglio

TITOLO II - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- Art. 4 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 5 - Composizione del Consiglio
- Art. 6 - Eleggibilità
- Art. 7 - Corpo elettorale

TITOLO III - PROCEDURE ELETTORALI

- Art. 8 - Procedure per l'elezione
- Art. 9 - Elezione del Sindaco e del Presidente del C.C.R.R.
- Art. 10 - Competenze del Sindaco e del Presidente del C.C.R.R.

TITOLO IV - NORME DI FUNZIONAMENTO

- Art. 11 - Norme di funzionamento
- Art. 12 - Risorse e formazione

TITOLO V - COMPETENZE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Competenze
- Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 15 - Modifiche ed integrazioni
- Art. 16 - Norma transitoria e abrogazioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ISTITUZIONE

Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Il Comune di Castiglione Messer Raimondo, nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica delle nuove generazioni e in attuazione dell'art. 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, istituisce il "Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi" (di seguito C.C.R.R.).

Il C.C.R.R. persegue le seguenti finalità:

- educare bambini, adolescenti e ragazzi all'esercizio della democrazia e alla cittadinanza attiva;
- favorire una crescita socio-culturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità;
- promuovere la partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali che li riguardano;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale e la cura del bene comune;
- favorire l'inclusione e la rappresentanza di tutte le componenti della popolazione giovanile, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e ai ragazzi stranieri residenti.

Il C.C.R.R. rappresenta una "scuola di cittadinanza" che, attraverso l'approccio del *learning by doing*, permette ai giovani di sperimentare concretamente i meccanismi della democrazia rappresentativa.

Art. 2 - Funzioni

Il C.C.R.R. esercita funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sulle tematiche ed esigenze che riguardano il mondo dei giovani.

In particolare, il C.C.R.R.:

- formula pareri, proposte e richieste di informazioni alle autorità comunali;
- approva proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di competenza di cui all'art. 13, che, ove conformi alla normativa vigente e compatibili con gli stanziamenti di bilancio, potranno essere recepite dagli organi comunali competenti;
- può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di specifici argomenti per la relativa discussione;
- partecipa, attraverso i propri rappresentanti, alle celebrazioni civiche e alle iniziative istituzionali del Comune.

Art. 3 - Disciplina del Consiglio

Il C.C.R.R. svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

TITOLO II - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Funzionamento del Consiglio

Il C.C.R.R., durante l'espletamento delle proprie funzioni, è assistito dal Segretario Comunale o da un suo delegato e coadiuvato dal Sindaco o da un suo delegato e dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato, presenti con funzioni consultive.

Le Istituzioni Scolastiche garantiscono la presenza di almeno un docente accompagnatore per ogni seduta.

Le decisioni prese dal C.C.R.R., sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal Segretario Comunale o da un suo delegato e sottoposte all'Amministrazione Comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta illustrando le modalità di accoglimento o le motivazioni di eventuale diniego.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire un feedback trasparente e motivato su ogni proposta ricevuta, garantendo così la responsabilità istituzionale verso i giovani partecipanti.

Art. 5 - Composizione del Consiglio

Il C.C.R.R. è composto da 16 componenti oltre al Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi.

I componenti sono ripartiti tra le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e le classi della Scuola Secondaria di I grado presenti nel territorio comunale, garantendo:

- almeno un componente per ogni Istituzione Scolastica;
- la parità di genere nella composizione complessiva del Consiglio;
- l'inclusione di alunni con disabilità e di diversa provenienza culturale.

I componenti verranno così ripartiti:

- 6 componenti delle classi IV e V della Scuola Primaria;
- 4 componenti della classe I della Scuola Secondaria;
- 3 componenti della classe II della Scuola Secondaria;
- 3 componenti della classe III della Scuola Secondaria;

Art. 6 - Eleggibilità

Possono essere candidati tutti gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e di tutte le classi delle scuole secondarie di I grado presenti nel territorio comunale, che ne facciano richiesta scritta per essere eletti rappresentanti del C.C.R.R.

La candidatura non richiede particolari requisiti di merito scolastico, in modo da garantire pari opportunità di partecipazione a tutti gli studenti.

Art. 7 - Corpo elettorale

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e di tutte le classi delle scuole secondarie di I grado presenti nel territorio comunale.

TITOLO III - PROCEDURE ELETTORALI

Art. 8 - Procedure per l'elezione

Le elezioni si svolgono ogni due anni, di norma entro il mese di marzo. La data delle elezioni è fissata dal Sindaco sentiti gli Organi Collegiali delle scuole.

Le scuole disciplinano al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra candidati ed elettori, attraverso audizioni, dibattiti o presentazioni dei programmi nelle forme compatibili con l'attività didattica.

In ogni plesso si costituisce il seggio elettorale.

In ciascuna scuola, Primaria e Secondaria di I grado, è costituita a cura del Dirigente Scolastico una Commissione mista di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, composta da:

- il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- due insegnanti;
- due rappresentanti degli studenti non candidati.

Tale Commissione provvede a nominare, tra gli alunni, il seggio elettorale di ciascun plesso, composto da quattro scrutatori e un presidente (coadiuvati da un insegnante). La Commissione ha inoltre il compito di:

- verificare il termine di presentazione delle liste, che dovranno essere depositate entro le ore 12:00 del 15° giorno antecedente quello delle elezioni;
- controllare la composizione di ogni lista, che può comprendere fino a sedici candidati Consiglieri. In ogni lista i candidati appartenenti allo stesso sesso non possono superare il 60% del totale;
- cancellare i candidati eventualmente compresi in più liste;
- decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto oggetto di contestazione e decisi entro le 18 ore successive.

Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Ogni seggio, rappresentato dal suo Presidente, consegnerà alla Commissione mista di controllo il materiale relativo alle votazioni: schede, verbale e conteggi. La Commissione trasmetterà tale materiale all'Ufficio elettorale del Comune, il quale compirà le dovute verifiche e stilerà la lista degli eletti.

La proclamazione dei Consiglieri eletti sarà effettuata dal Sindaco entro sei giorni dalle elezioni.

Ogni lista deve essere sottoscritta da un minimo di 10 alunni e da non più di 20 e presentata dal 1° firmatario, che può nominare un rappresentante di lista. I candidati non possono sottoscrivere la lista.

Ogni candidato deve presentare l'accettazione con firma congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, autenticata dal Dirigente dell'Istituto Scolastico o suo delegato.

Ogni lista ha un simbolo e un motto.

L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne affinché le elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è demandato alla Commissione elettorale, che farà rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di elezioni amministrative.

Art. 9 - Elezione del Sindaco e del Presidente del C.C.R.R.

I Consiglieri eletti, entro il mese di aprile, su convocazione del Sindaco, si riuniranno presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale o in altra sede idonea per eleggere, con scrutinio segreto, prima il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e poi il Presidente del C.C.R.R., tra coloro che si proporranno con un minimo di due candidature per ciascuna carica, in due differenti votazioni.

La prima seduta sarà presieduta dal Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti, in entrambe le votazioni si procederà al ballottaggio; in caso di ulteriore parità sarà eletto il più giovane di età. I secondi eletti assumeranno la carica di Vice Sindaco e di Vice Presidente.

Nella stessa giornata, subito dopo l'elezione, il Sindaco del Comune proclama il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e il Presidente del C.C.R.R.

Art. 10 - Competenze del Sindaco e del Presidente del C.C.R.R.

Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi avrà il compito di:

- affiancare il Sindaco del Comune nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovani;
- rappresentare le istanze dei Consiglieri eletti;
- formulare le relative proposte agli organi comunali competenti;
- partecipare alle cerimonie civiche ufficiali indossando la fascia tricolore.

Il Presidente del C.C.R.R. avrà il compito di coordinare i lavori del Consiglio e di convocarne le sedute successive.

TITOLO IV - NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 11 - Norme di funzionamento

1. Il C.C.R.R. dura in carica due anni.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono essere eletti tra gli alunni della terza classe della scuola secondaria di I grado.
3. La carica di Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
4. Nelle cerimonie ufficiali il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi indossa la fascia tricolore.
5. Nel caso di dimissioni o impossibilità a svolgere il proprio mandato, sia in qualità di Sindaco che di Consigliere, in quanto non facente più parte dell'Istituzione Scolastica di provenienza, si procede alla surroga attingendo dalla lista di appartenenza dei non eletti sulla base delle preferenze.
6. Le sedute del C.C.R.R., che avranno luogo presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale o in altra sede idonea, sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta verrà rinviata di sessanta minuti. Se anche in questa seduta non si raggiunge il numero legale, la seduta verrà rinviata ad altra data. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce a sette componenti.
7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
8. Nel corso di ogni anno scolastico dovranno tenersi almeno tre sedute del C.C.R.R.: la prima all'inizio dell'anno scolastico, la seconda a metà anno e la terza prima della conclusione dell'anno scolastico.
9. La partecipazione dei ragazzi è totalmente gratuita.

Art. 12 - Risorse e formazione

1. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per le attività del C.C.R.R. di cui al successivo art. 13.
2. Sarà cura del Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi redigere apposita rendicontazione delle spese sostenute.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, promuove percorsi formativi per i Consiglieri eletti sui temi dell'educazione civica, del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione democratica, anche attraverso l'uso consapevole delle tecnologie digitali.

TITOLO V - COMPETENZE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Competenze

Rientrano nelle competenze del C.C.R.R. le seguenti materie:

- Politiche scolastiche e diritto allo studio;

- Politiche ambientali, ecologiche e sviluppo sostenibile;
- Politiche del tempo libero e sportive;
- Politiche per le attività ludico-ricreative;
- Politiche per i rapporti con l'associazionismo e il volontariato;
- Politiche per la cultura e lo spettacolo;
- Politiche per l'inclusione sociale e l'integrazione;
- Cittadinanza digitale e uso consapevole delle tecnologie;
- Sicurezza stradale e mobilità sostenibile;
- Rapporti con UNICEF e altre organizzazioni per i diritti dell'infanzia;
- Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con la quale viene approvato. Si dà pubblicità dello stesso con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castiglione Messer Raimondo, con affissione negli spazi comunali e con ogni altro mezzo cartaceo e informatico presso le scuole interessate.

Art. 15 - Modifiche ed integrazioni

Il C.C.R.R. può proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche ed integrazioni del presente Regolamento ove ne ravvisi l'opportunità.

Art. 16 - Norma transitoria e abrogazioni

Con il presente Regolamento sono abrogati eventuali precedenti regolamenti comunali in materia di Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Le prime elezioni dei Consiglieri del C.C.R.R. si svolgeranno, d'intesa con i Dirigenti scolastici, entro l'anno scolastico successivo all'approvazione del presente Regolamento.